



Città di Cuneo

SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

(L. 27 dicembre 2019, n. 160 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26/01/2021.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27/04/2021.

- INDICE -

TITOLO I - DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

- Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento
- Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali
- Articolo 3 - Presupposto del canone
- Articolo 4 - Soggetto obbligato

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

- Articolo 5 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico
- Articolo 6 - Tipi di occupazione
- Articolo 7 - Occupazioni occasionali
- Articolo 8 - Occupazioni d'urgenza
- Articolo 9 - Rilascio della concessione
- Articolo 10 - Titolarità della concessione e subentro
- Articolo 11 - Rinnovo, proroga e disdetta
- Articolo 12 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio
- Articolo 13 - Decadenza ed estinzione della concessione
- Articolo 14 - Occupazioni abusive

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

- Articolo 15 - Istanze per i messaggi pubblicitari
- Articolo 16 - Tipologie di impianti pubblicitari
- Articolo 17 - Istruttoria amministrativa
- Articolo 18 - Procedure
- Articolo 19 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni
- Articolo 20 - Rinnovo, proroga e disdetta
- Articolo 21 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione
- Articolo 22 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione
- Articolo 23 - Rimozione della pubblicità
- Articolo 24 - Esposizioni pubblicitarie abusive
- Articolo 25 - Piano generale degli impianti pubblicitari

TITOLO IV - TARIFFE DEL CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

- Articolo 26 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico
- Articolo 27 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie
- Articolo 28 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Articolo 29 - Determinazione delle tariffe annuali
- Articolo 30 - Determinazione delle tariffe giornaliere
- Articolo 31 - Determinazione del canone
- Articolo 32 - Occupazioni/esposizioni non assoggettate al canone
- Articolo 33 - Riduzioni del canone
- Articolo 34 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 35 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni
- Articolo 36 - Determinazione del canone sulle Pubbliche Affissioni
- Articolo 37 - Riduzioni e agevolazioni del canone per Pubbliche Affissioni
- Articolo 38 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni
- Articolo 39 - Modalità per l'espletamento del servizio delle Pubbliche Affissioni

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

- Articolo 40 - Modalità e termini per il pagamento del canone
- Articolo 41 - Rimborsi

Articolo 42 - Ravvedimento operoso
Articolo 43 - Accertamenti - Recupero canone
Articolo 44 - Sanzioni e indennità
Articolo 45 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
Articolo 46 - Funzionario Responsabile
Articolo 47 - Riscossione coattiva

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 48 - Passi carrabili e accessi a raso
Articolo 49 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante
Articolo 50 - Occupazioni con griglie e intercapedini
Articolo 51 - Occupazioni relative allo spettacolo viaggiante
Articolo 52 - Occupazioni a sviluppo progressivo
Articolo 53 - Pubblici esercizi
Articolo 54 - Canone per l'occupazione di aree di sosta destinate ad operazioni di carico-scarico bagagli ad uso dei clienti degli esercizi alberghieri
Articolo 55 - Occupazioni per traslochi
Articolo 56 - Occupazioni realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi)
Articolo 57 - Occupazione di suolo con vetrine e vetrinette sottoportico
Articolo 58 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici
Articolo 59 - Occupazione con impianti di erogazione di acqua purificata
Articolo 60 - Occupazione di soprasuolo o di sottosuolo
Articolo 61 - Serbatoi
Articolo 62 - Edicole e chioschi
Articolo 63 - Cantieri edili e manomissioni suolo
Articolo 64 - Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 65 - Pubblicità realizzata su veicoli e veicoli pubblicitari
Articolo 66 - Locandine
Articolo 67 - Striscioni e gonfaloni
Articolo 68 - Vetrine e vetrinette sottoportico con messaggi pubblicitari

TITOLO IX - PARTICOLARI FATTISPECIE

Articolo 69 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 70 - Regime transitorio
Articolo 71 - Disposizioni finali

Allegato A: CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO

Allegato A1: DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E DELLE TARIFFE ORDINARIE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO

Allegato B: CLASSIFICAZIONE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Allegato B1: DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E DELLE TARIFFE ORDINARIE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

TITOLO I - DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Cuneo del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).

2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'art. 27, c. 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche già esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lettera a), l'occupazione di spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;
- b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
- c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
- d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone di cui alla lettera c).

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, c. 7, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere

restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

4. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione, anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

5. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

6. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

8. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

9. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

10. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

11. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o di pubblico passaggio o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo e in qualunque forma salvo i casi di esenzione. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione visive o acustiche diffuse nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 **Soggetto obbligato**

1. Ai sensi del comma 823 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui al successivo articolo 24, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 del Codice Civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui al successivo articolo 12, il Comune deve informare il licenziatario titolare comunicando l'importo dei canoni dovuti e delle relative modalità di versamento.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5

Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche o di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione, al rilascio degli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione.

Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati dal Regolamento sul procedimento amministrativo, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 28 novembre 1997 e s.m.i., salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

3. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali concessioni e/o autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi sopra elencati, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

4. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

5. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, le modalità di ripristino del suolo pubblico dovranno essere preventivamente concordate con il competente settore comunale.

6. Per le occupazioni occasionali di cui all'articolo 7, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

7. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'ufficio incaricato delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 6

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 7

Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- b) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione.

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Articolo 8

Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio della concessione. L'eventuale proroga deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.

3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 9

Rilascio della concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi, o, in mancanza, indicati nel Regolamento sul procedimento amministrativo, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 155 del 28 novembre 1997 e s.m.i.. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, in giorni trenta. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

3. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede, se necessario, ad inoltrarla, per gli eventuali nullaeosta, agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

4. L'Amministrazione comunale potrà subordinare la concessione o l'autorizzazione alla costituzione di un deposito cauzionale, che resterà vincolato a proprio favore per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di occupazione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.

5. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria il responsabile del procedimento trasmette l'istanza all'ufficio competente alla determinazione del canone che provvede a comunicare l'importo dovuto al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.

6. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune. Non si considera moroso il contribuente al quale è stato concesso un piano di rateazione e abbia regolarmente provveduto al versamento delle rate scadute alla data di presentazione dell'istanza.

7. Le concessioni, sottoscritte dal dirigente del settore competente, sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica.

8. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 8 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo dovuto.

9. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Articolo 10

Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
- f) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 9, comma 4;
- g) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
- h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- i) rispettare i diritti di terzi vantati nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto, vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione, secondo le procedure previste dagli Uffici competenti. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a), dell'articolo 4, comma 1, e dell'articolo 24 del presente regolamento.

Articolo 11

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Settore.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento almeno 30 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.
4. L'istanza di proroga, quando ammessa, deve essere presentata prima del termine dell'occupazione.
5. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
 - a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area dipende dal Comune, il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, calcolato in dodicesimi nel caso di occupazioni permanenti ovvero a giorni nel caso di occupazioni temporanee senza altro onere o indennità a carico del Comune;
 - b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:
 - 1) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione; non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;
 - 2) nel caso di concessioni permanenti, la rinuncia avrà effetto sul pagamento del canone a partire dall'anno successivo; non è previsto alcun rimborso per il mancato utilizzo per i mesi successivi alla data di comunicazione della rinuncia.

Articolo 12

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione o autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione in caso di occupazioni permanenti, ovvero in misura proporzionale ai giorni di sospensione in caso di occupazione temporanea.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge.

Articolo 13

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto;
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile, salvo i casi in cui è ammesso il subentro.

4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 14

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione/autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione/autorizzazione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario, salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'art. 823, c. 2, del Codice Civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'art. 20, c. 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. Come disposto dall'art. 3, c. 16, della L.15 luglio 2009, n.94, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 del Codice Penale e dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'art. 6 della L. 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 15

Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposito iter autorizzatorio del Comune, secondo la normativa vigente. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.
2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare istanza da inviarsi di norma per via telematica, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.
3. L'istanza deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.
4. Il posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
6. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
 - e) la descrizione dell'impianto che si intende esporre con presentazione del bozzetto grafico dello stesso. In caso di impianti pubblicitari che utilizzino circuiti elettrici, a qualunque fine predisposti, il progetto dovrà contenere lo schema del circuito stesso e la dichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia, attestata, mediante sottoscrizione, dalla Ditta costruttrice dei congegni elettrici utilizzati.
7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

9. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 16

Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento comprendono tutti quelli contenuti nel vigente piano generale degli impianti e sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'art. 49, c. 5 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada) nonché dai vigenti regolamenti comunali in materia.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

E' vietata l'effettuazione di pubblicità fonica nei pressi di cimiteri, ospedali, case di cura, scuole, edifici pubblici, nei parchi, nei giardini pubblici e comunque in prossimità di particolari strutture pubbliche o private di carattere culturale che possano ricevere disturbo dall'effettuazione di tale pubblicità, nonché in tutto il territorio del Comune dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 20 alle ore 8.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'art. 48, c. 3 del D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Per tutto quanto non indicato occorre fare riferimento al titolo VIII del presente regolamento ed al vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 17

Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.

2. Non può essere concessa autorizzazione alla effettuazione di qualsiasi pubblicità, comunque realizzata, ove ostino norme del presente Regolamento o prescrizioni del Piano Generale Impianti.

3. Le esposizioni pubblicitarie si distinguono in permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
- b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

L'Ufficio Comunale preposto, dopo aver assunto gli eventuali pareri necessari, provvede al rilascio dell'autorizzazione ove previsto dal vigente Piano Generale degli Impianti.

L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:

- pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, limitatamente ad un periodo di mesi sei, se esposta sugli stabili interessati e non avente dimensioni superiori a 2 mq;
- volantinaggio ed esposizione di locandine pubblicitarie sulle vetrine di locali aperti al pubblico anche se visibili dall'esterno;
- pubblicità esposte nell'area del cantiere relative a soggetti ivi operanti;
- pubblicità esposte nell'ambito di manifestazioni o eventi;
- cartelli pubblicitari esposti nelle vetrine.

Per le esposizioni pubblicitarie non soggette ad autorizzazione è comunque sempre dovuta la dichiarazione preventiva all'esposizione con contestuale versamento del canone dovuto.

4. Alla pubblicità effettuata nell'ambito delle Ferrovie dello Stato, ai sensi della L. 18 marzo 1959, n. 132, si applicano le disposizioni espressamente emanate al riguardo.

5. In ogni caso le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità od enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

6. In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.

Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia urbanistica, polizia urbana, pubblica sicurezza.

7. Ove le domande presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnatogli dal competente ufficio comunale le stesse non saranno esaminate e saranno archiviate. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza dei documenti vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

8. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

9. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

10. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio esposizione, la domanda viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

11. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

12. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

13. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.

14. Il Titolare autorizzato all'esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta a manlevare e tenere indenne il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed all'autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria ed installare mezzi pubblicitari.

I Titolari dell'autorizzazione si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

15. Tutte le autorizzazioni di pubblicità si intendono rilasciate alla condizione che il soggetto autorizzato si impegni alla manutenzione delle scritte e dei relativi impianti pubblicitari.

Pertanto, a suo insindacabile giudizio, la Civica Amministrazione ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione e, in genere, di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere la pubblicità secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino.

La Civica Amministrazione potrà parimenti prescrivere in qualsiasi momento l'esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.

In caso di mancata ottemperanza delle prescrizioni di cui sopra, entro il termine che verrà caso per caso stabilito dalla Civica Amministrazione, fino ad un massimo di 30 giorni, le relative autorizzazioni di pubblicità verranno senz'altro revocate.

16. Nel caso di rimozione della pubblicità ordinata dal Comune, prima della scadenza dell'autorizzazione, il Titolare del mezzo avrà diritto al solo rimborso della quota di canone corrispondente al periodo di mancato godimento, calcolato in dodicesimi, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

In tal caso il Titolare del mezzo dovrà provvedere a rimuovere la pubblicità non oltre quindici giorni dalla data di anticipata scadenza dell'autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.

17. Qualora vengono a cessare i presupposti per l'esercizio della pubblicità (Es. chiusura di un'attività commerciale e di un pubblico esercizio) l'interessato dovrà provvedere alla rimozione dell'impianto o, ove non possibile, a privarne l'efficacia.

Ove il Titolare dell'autorizzazione non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo.

18. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso il contribuente al quale è stato concesso un piano di rateazione e abbia regolarmente provveduto al versamento delle rate scadute alla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 18

Procedure

1. L'autorizzazione per le forme di pubblicità permanente, sarà rilasciata entro il termine di giorni 60 dalla presentazione della domanda, mentre per quelle relative a pubblicità temporanea, il termine è ridotto a giorni 30. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le pratiche saranno esaminate in ordine di data e di presentazione e il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede, se necessario, ad inoltrarla, per gli eventuali nullae, agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Entro gli stessi termini di cui sopra sarà comunicato l'eventuale diniego alla esposizione della pubblicità dichiarata.

3. I termini di cui sopra saranno sospesi nel caso in cui il competente Ufficio comunale inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse ovvero a produrre ulteriore documentazione. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito, senza che si sia provveduto alla richiesta ivi contenuta nel termine indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

Articolo 19

Titolarietà e subentro nelle autorizzazioni

1. Il trasferimento o subentro nella titolarità dell'impianto dovrà essere sempre comunicato per iscritto al Comune, con l'indicazione dei dati dell'acquirente o subentrante e allegando copia dell'autorizzazione originaria e dell'atto di trasferimento o subentro. Il Comune potrà richiedere l'esibizione dell'avvenuta consegna delle autorizzazioni originali.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- 1) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 120 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, o entro il termine previsto dal vigente regolamento in materia;
- 2) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- 3) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza dell'autorizzazione;
- 4) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- 5) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- 6) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- 7) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- 8) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- 9) versare il canone alle scadenze previste.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

3. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

4. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

5. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 20

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di rilascio e sono rinnovabili tacitamente di anno in anno. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione è anch'esso automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. La disdetta libera dal pagamento del canone relativo all'anno in corso se effettuata entro il 31 gennaio, o relativo all'anno successivo se effettuata dopo tale termine, previa dimostrazione dell'avvenuta rimozione dell'impianto.

Articolo 21

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate secondo le procedure di legge.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al titolare dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge.

4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

5. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

6. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 22

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- c) il mancato pagamento del canone dovuto;
- d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

2. Sono cause di estinzione dell'autorizzazione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

3. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del titolare dell'autorizzazione rispetto agli obblighi assunti con la domanda di autorizzazione.

Articolo 23

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Articolo 24

Esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti intimano la rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse, nonché l'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata.

Articolo 25

Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Ai sensi del comma 821, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il Piano Generale degli Impianti adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 172 del 20 dicembre 2000.

TITOLO IV - TARIFFE DEL CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 26

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) categoria occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq; ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 27

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte e/o immagini. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore e nei luoghi consentiti.

Articolo 28

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso in quattro categorie (n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4) per quanto attiene le occupazioni e in altre due categorie (n. 5 e n. 6) per quanto attiene la diffusione dei messaggi pubblicitari, in base all'importanza, alla centralità, all'intensità abitativa, al flusso turistico, alle iniziative commerciali e alla densità di traffico pedonale e veicolare delle aree e degli spazi e al beneficio economico ritraibile.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine, basata su 6 categorie tariffarie, è contenuta negli allegati A e B del presente Regolamento e ne sono parte integrante.

Articolo 29

Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;

2. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 826, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere. Le tariffe sono determinate per ciascuna delle categorie viarie su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la seguente classificazione:

- alle occupazioni effettuate nella categoria n. 1 dell'allegato A) si applica la tariffa standard con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato A1);

- alle occupazioni effettuate nella categoria n. 2 dell'allegato A) si applica la tariffa standard ridotta del 25%, con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato A1);
- alle occupazioni effettuate nella categoria n. 3 dell'allegato A) si applica la tariffa standard ridotta del 50%, con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato A1);
- alle occupazioni effettuate nella categoria n. 4 dell'allegato A) si applica la tariffa standard ridotta del 70%, con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato A1);
- alle diffusioni pubblicitarie effettuate nella categoria n. 5 dell'allegato B) si applica la tariffa standard con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato B1);
- alle diffusioni pubblicitarie effettuate nella categoria n. 6 dell'allegato B), si applica la tariffa standard ridotta del 50%, con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato B1);

Per le occupazioni effettuate con dehors e padiglioni l'individuazione della categoria di appartenenza è determinata del vigente regolamento "Dehors e padiglioni".

3. In occasione di eventi straordinari ed unici è facoltà della Giunta comunale stabilire una tariffa ad hoc differente da quelle stabilite dal presente Regolamento. La tariffa, espressa in Euro per mq/giorno, così stabilita potrà essere applicata esclusivamente per la durata dell'evento.

4. Le tariffe potranno essere modificate annualmente, ai sensi del comma 817, con atto di deliberazione della Giunta Comunale. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 30

Determinazione delle tariffe giornaliera

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 827, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere. Le tariffe sono determinate per ciascuna delle categorie viarie su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la seguente classificazione:

- alle occupazioni effettuate nella categoria n. 1 dell'allegato A) si applica la tariffa standard con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato A1);
- alle occupazioni effettuate nella categoria n. 2 dell'allegato A) si applica la tariffa standard ridotta del 25%, con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato A1);
- alle occupazioni effettuate nella categoria n. 3 dell'allegato A) si applica la tariffa standard ridotta del 50%, con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato A1);
- alle occupazioni effettuate nella categoria n. 4 dell'allegato A) si applica la tariffa standard ridotta del 70%, con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato A1);
- alle diffusioni pubblicitarie effettuate nella categoria n. 5 dell'allegato B) si applica la tariffa standard con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato B1);
- alle diffusioni pubblicitarie effettuate nella categoria n. 6 dell'allegato B), si applica la tariffa standard ridotta del 50%, con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell'allegato B1);

Per le occupazioni effettuate con dehors e padiglioni l'individuazione della categoria di appartenenza è determinata del vigente regolamento "Dehors e padiglioni".

Per le occupazioni temporanee per le quali è prevista l'applicazione delle tariffe di cui all'allegato A1) le tariffe sono graduate in relazione alle seguenti fasce orarie e ridotte nella seguente misura percentuale:

- a) Mattino (dalle ore 6 alle ore 13) = 50 % della tariffa;
- b) Pomeriggio (dalle ore 13 alle ore 19) = 50 % della tariffa;
- c) Sera/Notte (dalle ore 19 alle ore 6) = 20 % della tariffa.

3. In ogni caso il Canone determinato per le occupazioni, non può essere calcolato in misura inferiore, in qualunque categoria essa ricada, così come individuate nell'allegato B), ed indipendentemente da ogni agevolazione e/o riduzione prevista nel presente regolamento, ad Euro 0,25 a metro quadrato per ogni singola occupazione. Fanno eccezione le occupazioni relative agli spettacoli viaggianti convenzionati e le occupazioni temporanee graduate in relazione alle fasce orarie per le quali lo stesso limite è commisurato a Euro 0,15 al metro quadrato al giorno o frazione.

4. In occasione di eventi straordinari ed unici è facoltà della Giunta comunale stabilire una tariffa ad hoc differente da quelle stabilite dal presente Regolamento. La tariffa, espressa in Euro per mq/giorno, così stabilita potrà essere applicata esclusivamente per la durata dell'evento.

5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. Le tariffe potranno essere modificate annualmente, ai sensi del comma 817, con atto di deliberazione della Giunta Comunale. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 31 **Determinazione del canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e/o dell'esposizione pubblicitaria.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione e/o il periodo di esposizione pubblicitaria.

3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata sarà soggetta ad apposita tariffa individuata nell'allegato B1.

4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.

7. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del

procedimento. Per le occupazioni effettuate in aree attrezzate il canone è maggiorato del 60% calcolato sulla rispettiva tariffa applicabile.

Articolo 32

Occupazioni/esposizioni non assoggettate al canone

1. Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente richiamate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):

- a. Innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.
- b. Segnaletica relativa alla circolazione stradale.
- c. Tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto.
- d. Orologi con funzione di pubblica utilità, anche se privati, e le aste delle bandiere.
- e. Occupazioni di aree cimiteriali.
- f. Cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
- g. Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.
- h. Occupazioni con attrezzature od impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa.
- i. Occupazioni effettuate con cassonetti ed altri contenitori per la raccolta rifiuti, anche differenziata.
- j. Stalli di sosta presso i punti di ricarica destinati ai veicoli elettrici.
- k. Rastrelliere destinate al posteggio di biciclette, conformi a Regolamenti e Linee guida comunali vigenti.
- l. Occupazioni con dissuasori al posteggio indiscriminato delle autovetture qualora siano posti sui marciapiedi od a filo dei marciapiedi o, in mancanza di questo, dei fabbricati.
- m. Occupazioni di spazi sovrastanti il suolo con festoni, addobbi e luminarie.
- n. Occupazioni momentanee con fiori, piante ornamentali e passatoie effettuate esclusivamente in occasione delle festività natalizie (dal 1 dicembre al 7 gennaio) e pasquali (8 giorni prima della Pasqua e 2 giorni successivi alla stessa).
- o. Occupazioni permanenti con autobus adibiti a trasporto pubblico nelle aree pubbliche a ciò destinate.
- p. Occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune a parcheggio a pagamento e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale a fronte di pagamento di un Canone od altro corrispettivo.
- q. Occupazioni per commercio ambulante itinerante, con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone od altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico per l'esposizione della merce.
- r. Occupazioni di suolo, sotto/soprasuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
- s. Manifestazioni od iniziative di carattere politico sociale svolte da partiti, movimenti, sindacati ed ONLUS a condizione che non siano di supporto a raccolte fondi, anche a titolo di liberalità, o che il partecipante non debba scontare un biglietto di ingresso.
- t. Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni patrocinata dal Comune.
- u. Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni organizzate da comitati di quartiere o parrocchiali in circostanza di ricorrenze significative legate alle tradizioni sociali, etniche e culturali del quartiere, frazione o borgo.
- v. Occupazioni effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato.
- w. Occupazioni effettuate per l'abbattimento di barriere architettoniche, accessi a raso e passi carrabili dati in concessione ed utilizzati da soggetti portatori di handicap.
- x. Accessi a raso e passi carrabili dati in concessione ed utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali da Stato, Regioni, Province, altri Comuni, A.S.L., nonché da enti pubblici di cui all'art. 73, c. 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i..
- y. Passi carrabili formanti unico accesso ai terreni quando questi siano destinati alla coltivazione. L'esenzione cessa nel momento in cui lo stesso passo serva pure un fabbricato di qualsiasi natura.
- z. Passi carrabili affrancati.
- aa. Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune di Cuneo.

La tariffa minima di Euro 0,25 al metro quadrato non vale come limite minimo per le occupazioni relative agli spettacoli viaggianti convenzionati e per le occupazioni temporanee graduate in relazione alle fasce orarie, per le quali lo stesso limite è commisurato a Euro 0,15 al metro quadrato al giorno o frazione.

e) Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento sono calcolate in ragione del 10%.

f) Riduzione del 50% del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari:

- effettuata dai comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente non avente scopo di lucro;
- relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, sportive, culturali, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, anche da soggetti che perseguono fini di lucro, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali, come risultante da idoneo atto di volontà degli Enti stessi;
- relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale.

g) Per le esposizioni pubblicitarie inerenti le occupazioni di cui all'articolo 32 lettera dd. il canone per le pubblicità esposte è dovuto per intero o nella minor misura determinata nel bando di gara. La riduzione non può in ogni caso eccedere il 50%.

2. Le riduzioni di cui al precedente comma 1 lettere a), b), c), d) ed e) si applicano esclusivamente per la componente del canone afferente l'occupazione.

Articolo 34

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,00.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma PAGO PA di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 35

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle presenti disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 36

Determinazione del canone sulle Pubbliche Affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.

2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70 x 100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100, per un primo periodo minimo di esposizione di 10 giorni e 5 giorni per i periodi successivi, è quella del canone standard giornaliero di cui al comma 827 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori dell'allegato B1) del presente regolamento.

3. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti è dovuta, per ogni foglio, una maggiorazione pari all'importo ottenuto utilizzando la tariffa di categoria 6 per i giorni di esposizione. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti.

4. Al fine di garantire a tutti i contribuenti di fruire in egual modo della disponibilità degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, si dispone che:

- il periodo massimo di ogni singolo ordinativo di affissione prefissata e non prefissata sugli spazi di formato 6x3 (poster) è di 42 giorni, trascorsi i quali ulteriori affissioni della medesima Ditta verranno collocate in posizioni diverse;
- nel capoluogo l'affissione di manifesti in posizione prefissata è limitata al 20% del totale dell'ordinativo escludendo dal computo il formato 6x3. Nel caso del formato poster tale percentuale può arrivare al 100% nel limite massimo di occupazione di tre impianti;
- nel caso di ordinativi in posizione prefissata, l'affissione non può superare il periodo massimo di 120 giorni, anche continuativi, nel corso dell'anno solare per ogni singolo richiedente;
- nel caso di ordinativo che prevede esclusivamente posizioni prefissate, non si potrà superare il numero di 10 fogli, ad eccezione del formato poster per i quali non possono essere prenotati più di tre impianti;
- la prenotazione delle posizioni prefissate può avvenire non prima di 30 giorni dalla data di inizio dell'affissione tranne che per gli impianti formato poster. Le suddette misure non si applicano alle affissioni relative agli spettacoli cinematografici e a quelle riportanti elenchi di esercizi commerciali situati in una medesima via nel caso in cui la tabella prefissata sia nelle immediate vicinanze della via stessa.

5. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il canone dovuto è aumentato del 25%.

6. Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il canone dovuto è maggiorato del 50%.

7. Tutte le maggiorazioni di cui ai precedenti commi sono cumulabili.

8. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 37

Riduzioni e agevolazioni del canone per Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 38;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

3. Alle affissioni di cui al precedente comma 1 lettera e) verrà conteggiato il canone utilizzando la tariffa di categoria 6 indipendentemente dalla posizione nella quale vengono affissi.

Articolo 38

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 39

Modalità per l'espletamento del servizio delle Pubbliche Affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 26,00 per ciascuna commissione.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 40

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi Euro 1.000 può essere corrisposto in rate mensili, nel numero massimo di 4, aventi scadenza non oltre la fine dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria; la prima dovrà essere versata contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione, le successive, l'ultimo giorno del mese, a partire dal mese successivo al rilascio della concessione/autorizzazione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione/autorizzazione deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro l'ultimo giorno del mese di febbraio. Qualora l'importo del canone superi Euro 1.000 può essere corrisposto in quattro rate di pari importo, senza applicazione di interessi, scadenti l'ultimo giorno dei mesi di febbraio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento; per il primo anno di concessione/autorizzazione l'importo verrà suddiviso nel numero di rate non ancora scadute.
3. Nel caso di nuova concessione/autorizzazione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e/o dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone dovuto per l'anno in cui avviene il subingresso da parte del precedente occupante.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui al presente regolamento considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, come modificato dal c. 786 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160.
9. Il Comune provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune per farsi rilasciare copia dello stesso.
10. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

Articolo 41

Rimborsi

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Non si fa luogo al rimborso per importi pari o inferiori ad Euro 12,00 o nella misura stabilita dal Regolamento delle Entrate Patrimoniali e Tributarie.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate

Articolo 42

Ravvedimento operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata nelle misure di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i..
2. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 43

Accertamenti - Recupero canone

1. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 44

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie, stabilite dagli artt. 20, c. 4 e 5, e 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 lettere g) e h) e dalla L. 689 24 novembre 1981, n. 689.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 10 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al canone dovuto riducibile ad 1/3 se il pagamento è effettuato nel termine di 60 giorni dalla data della notifica.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24 novembre 1981, n. 689.
4. Nei casi di tardivo, mancato o insufficiente pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa nella misura stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
5. Non si fa luogo all'emissione di atto di accertamento qualora l'importo da versare, comprensivo di indennità e sanzioni nonché di interessi, risulti inferiore ad Euro 12,00 o nella misura stabilita dal Regolamento delle Entrate Patrimoniali e Tributarie.
6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
7. Sull'ammontare del Canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno calcolati gli interessi legali da computarsi in ragione di giorno.
8. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 45

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L. 27 dicembre 2006, n. 296, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della L. 24 novembre 1981, n. 689, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'art. 19 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa alla Polizia Municipale. In base all'art. 823, c. 2, del Codice Civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di

necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 46 **Funzionario Responsabile**

1. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del Canone a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

Articolo 47 **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come disposto dal c. 792 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 48

Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e del presente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base di quanto previsto al precedente articolo 26 comma 3.

2. Sono definiti tali gli accessi, idonei al passaggio di veicoli, che comportano un'opera visibile, attraverso i marciapiedi o attraverso le banchine stradali, intesi a facilitare l'accesso alle proprietà private (listoni di pietra o di altro materiale, intervalli nei marciapiedi, ponticelli, riempimenti, ecc.). Il passo carrabile è individuato per mezzo dell'apposito segnale previsto dal D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m.i.. Per le strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio lo stesso si intende esercitato solamente sulla carreggiata.

3. Si definisce accesso a raso l'accesso veicolare ad un fabbricato, ad un fondo, ad una strada privata o vicinale, o ad una area laterale, posto a filo con la carreggiata stradale che non comporta alcuna opera di modifica all'area pubblica antistante. Il proprietario per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m.i., deve produrre apposita richiesta. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del Canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla lettera precedente.

4. Il Concessionario può segnalare ulteriormente gli accessi di cui ai precedenti commi con impianti di dissuasione al posteggio indiscriminato, senza alcun aggravio, a condizione che questi siano situati sul marciapiede o al suo filo, o al filo dei fabbricati nei casi di accesso a raso. Qualora i dissuasori non siano collocati come indicato nel precedente periodo, il canone sarà calcolato autonomamente sulla base della superficie della minima figura geometrica piana delimitata dal filo del marciapiede o del fabbricato e dagli stessi dissuasori con applicazione della medesima tariffa prevista per il passo carrabile.

5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano.

Articolo 49

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. Alle superfici sopra determinate e ai passi carrai di accesso agli stessi vengono applicate le rispettive tariffe ad hoc.

3. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 50

Occupazioni con griglie e intercapedini

1. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa annuale prevista per le occupazioni ordinarie.

Articolo 51

Occupazioni relative allo spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella L. 18 marzo 1968, n. 337, ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 7;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1.000 mq.

5. Alle occupazioni relative allo spettacolo viaggiante si applica la corrispondente tariffa ad hoc senza possibilità di cumulo con le riduzioni di cui al precedente articolo 33 comma 1 lettera c).

Articolo 52

Occupazioni a sviluppo progressivo

1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di concessione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera riferita alle attività edili o permanente ordinaria in base alla durata.

Articolo 53

Pubblici esercizi

1. In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi con dehors il calcolo del canone dovuto è effettuato sulla base dei precedenti articoli 29 e 30 congiuntamente a quanto disposto dal vigente regolamento "Dehors e padiglioni" utilizzando la relativa tariffa ad hoc.

Articolo 54

Canone per l'occupazione di aree di sosta destinate ad operazioni di carico-scarico bagagli ad uso dei clienti degli esercizi alberghieri

1. Per l'occupazione di aree riservate alle operazioni di partenza/arrivo degli ospiti e relativo carico/scarico bagagli, gli esercenti attività ricettiva possono chiedere, per tale finalità, la concessione di massimo n. 1 stallo di sosta così come definito al successivo comma 5.

2. Per definizione di attività ricettiva si rimanda al regolamento regionale recante: "Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento. (Art. 8 L.R. 11 marzo 2015, n. 3)" approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 9/R. dove, le aziende alberghiere sono individuate quali strutture organizzate per fornire al pubblico pernottamento in almeno sette camere.

3. La concessione è rilasciata su richiesta degli esercenti con strutture localizzate sull'altipiano, frazioni escluse (aree ricomprese nelle categorie 3 e 4).

4. La concessione si configura come occupazione permanente.

5. Lo stallo, delle dimensioni di un parcheggio destinato ad autovetture, deve essere localizzato nelle aree antistanti il perimetro esterno delle strutture ricettive o nelle immediate adiacenze. La concessione è in ogni caso rilasciata previa verifica del rispetto delle norme sulla viabilità da parte del servizio ambiente e mobilità e/o polizia municipale.

6. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

7. L'ammontare annuale del canone dovuto per l'utilizzo di dette aree riservate è determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo 29, applicando la tariffa annuale prevista per le occupazioni ordinarie. Le occupazioni rientranti nel presente articolo hanno una dimensione convenzionale di mq 12.

Articolo 55

Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza secondo le procedure previste dagli Uffici competenti. Lo spazio occupato è soggetto a canone secondo la tariffa ad hoc.

Articolo 56

Occupazioni realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi)

1. Per le occupazioni permanenti effettuate con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) la singola occupazione misura convenzionalmente mq. 9. Il canone verrà determinato tenendo conto dell'intera superficie concessa sulla base della tariffa annuale prevista per le occupazioni ordinarie e sarà corrisposto interamente pro quota dagli operatori in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Articolo 57

Occupazione con vetrine e vetrinette sottoportico

1. L'occupazione con vetrine e vetrinette sottoportico è soggetta al canone sulla base della superficie occupata, o della proiezione a terra, alla tariffa prevista per le occupazioni ordinarie di cui all'allegato A1 in capo al soggetto titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento.

Articolo 58

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. Si intendono quali impianti di ricarica dei veicoli elettrici l'insieme di strutture, impianti necessari ed aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici.

2. Allorquando la struttura occupi una superficie complessiva superiore a mezzo metro quadrato il canone per l'occupazione è quantificato in base alla tariffa prevista per le occupazioni ordinarie di cui all'allegato A1.

Articolo 59

Occupazione con impianti di erogazione di acqua purificata

1. Si intendono quali impianti di erogazione di acqua purificata i distributori di acqua pubblica dalla quale il cittadino può rifornirsi di acqua trattata (cd "cassette dell'acqua").

2. Per la superficie occupata il canone è quantificato in base alla tariffa prevista per le occupazioni ordinarie di cui all'allegato A1.

Articolo 60

Occupazione di soprasuolo o di sottosuolo

1. Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura è quantificata così come dettagliato nei precedenti articoli 26 comma 6 e 31 comma 5.

2. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

3. La quantificazione del canone è determinata con la tariffa ad hoc in riferimento alle occupazioni di soprasuolo e ad un quarto della tariffa prevista per le occupazioni ordinarie in riferimento alle occupazioni di sottosuolo.

Articolo 61
Serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa standard va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 62
Edicole e chioschi

1. Per le occupazioni realizzate con edicole e chioschi si applica la relativa tariffa ad hoc.

Articolo 63
Cantieri edili e manomissioni suolo

1. Per le occupazioni realizzate con cantieri edili e manomissioni suolo si applica le relative tariffe ad hoc.

Articolo 64
Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni

1. Alle occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni si applica la tariffa per le occupazioni ordinarie. Ove sia presente una porzione di suolo occupata da venditori ambulanti quest'ultima vedrà quantificato il canone sulla base della tariffa ad hoc prevista. Medesima tariffa è prevista per le porzioni di suolo occupate in modo ricorrente da venditori ambulanti.

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 65

Pubblicità realizzata su veicoli e veicoli pubblicitari

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495, e dei limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari esposti all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Ad eccezione dei casi ricadenti nelle esenzioni di cui al comma 833 lettera n), la superficie del messaggio pubblicitario è calcolata in metri quadri e determinata sulla base della minima figura geometrica piana semplice nella quale è iscritto. La determinazione del canone avviene con l'applicazione della tariffa prevista per le esposizioni pubblicitarie ordinarie, categoria 6, di cui all'allegato B1. Tali veicoli possono sostare esclusivamente nei regolamentari stalli di sosta previsti per ciascuna tipologia di veicolo.

3. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta permanente e continuativa dei veicoli di cui agli artt. 54 lett. g) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e 203 comma II, lett. q) del D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

E' vietato apporre su veicoli e rimorchi in sosta manifesti, striscioni o cartelli pubblicitari.

La violazione di tali norme è considerata quale esposizione pubblicitaria abusiva e sanzionata ai sensi del presente regolamento. In caso di inottemperanza è prevista la rimozione forzata del veicolo. Le spese di rimozione saranno a carico del contravventore secondo le tariffe in vigore con la Ditta appaltatrice il servizio rimozione.

Articolo 66

Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno. È proibita la collocazione di locandine e altro materiale pubblicitario, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sulle vetrine inutilizzate, indiscriminatamente sui muri, su elementi di arredo urbano e impianti di servizi pubblici, costituendo esposizione di pubblicità in forma abusiva soggetta a relativa sanzione. Per la superficie pubblicitaria il canone è quantificato in base alla tariffa prevista per le esposizioni pubblicitarie ordinarie di cui all'allegato B1.

Articolo 67

Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di gonfaloni e striscioni collocati al di sopra delle carreggiate stradali recanti pubblicità commerciale è vietata su tutto il territorio comunale.

2. La collocazione delle strutture di cui al precedente comma, prive di pubblicità a rilevanza economica, è ammessa soltanto nelle posizioni individuate dall'Amministrazione comunale. L'autorizzazione verrà rilasciata tenuto conto dell'ubicazione, delle dimensioni, degli elaborati grafici tali da non nuocere all'estetica e al decoro urbano. Gli striscioni dovranno essere collocati ad un'altezza non inferiore a metri 5,10 dal piano stradale.

Articolo 68

Vetrine e vetrinette sottoportico con messaggi pubblicitari

1. Oltre le disposizioni di cui all'articolo 54 le vetrine e le vetrinette sottoportico aventi messaggi pubblicitari sono soggette al canone determinato con tariffa di cui all'allegato B1 sulla base della superficie ottenuta dalla somma dei lati espositivi.
2. Non sono soggette alle disposizioni del comma 1 le vetrine e le vetrinette sottoportico collocate nelle immediate adiacenze degli esercizi commerciali e nelle quali sia esposta la merce in vendita relativa agli esercizi medesimi.

TITOLO IX - PARTICOLARI FATTISPECIE

Articolo 69

Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera e) del comma 821.
2. Per le occupazioni relative ai servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale da presentarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, così come disposto dal precedente articolo 34.
3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone, qualora dovuto, da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio. È vietato il volantinaggio sulle auto in sosta e il lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario.
5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione allorché il proprietario del veicolo abbia la residenza o la sede nel comune di Cuneo, ivi compresi i casi di esenzione ricadenti nella lettera n) del comma 833. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
6. Per la pubblicità esposta sulle vetrine o porte d'ingresso e realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi precedentemente all'esposizione. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
7. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi temporaneamente, aventi superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a due mq è prevista la presentazione della dichiarazione e il contestuale versamento del canone. Qualora invece essi siano di superficie superiore a due mq è necessaria la preventiva richiesta di autorizzazione all'installazione e versamento del canone dovuto.
8. La pubblicità, permanente o temporanea, effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, occorre presentare apposita dichiarazione ed provvedere al relativo pagamento del canone, ove dovuto.
9. Per la pubblicità esposta su cantieri, effettuata secondo quanto previsto dal vigente piano generale degli impianti pubblicitari, è dovuta, prima di procedere all'esposizione, la presentazione della dichiarazione da parte del soggetto pubblicizzato con contestuale versamento del canone dovuto.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 70 Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni degli articoli 5 e 15 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria il Responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.

Articolo 71 Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Per il solo anno 2021:
 - il pagamento del canone annuale dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2021;
 - nel caso di importi comportanti rate le stesse saranno in numero di due e avranno scadenza 30 giugno e 2 novembre 2021.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di suolo, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in 4 categorie di seguito elencate.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla categoria n. 1 viene applicata la tariffa STANDARD definita in € 50,00 ai sensi dell'art. 1 c. 826 della L. 27 dicembre 2019, n. 160.
4. La tariffa per le strade in categoria n. 2 è ridotta in misura del 25 per cento rispetto alla n. 1.
5. La tariffa per le strade in categoria n. 3 è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla n. 1.
6. La tariffa per le strade in categoria n. 4 è ridotta in misura del 70 per cento rispetto alla n. 1.

Categoria n. 1: Capoluogo sull'altipiano delimitato dalla zona comprendente piazza Foro Boario, Lungostura John Fitzgerald Kennedy, largo Edmondo De Amicis, via Caduti sul Lavoro, Lungostura Ventiquattro Maggio, Piazzale della Libertà, corso Monviso, Via Giotto, limite ciliare della scarpata sul fiume Stura fino a via Cascina Colombaro, via Cascina Colombaro, Corso Alcide De Gasperi, corso Francia (tutto fino al confine con il comune di Borgo San Dalmazzo), via Piccona, via Vernante, via Mellana, Viale Federico Mistral, Viale degli Angeli, via Tetto Cavallo, via Porta Mondovì, Corso Guglielmo Marconi, via Luigi Fresia, Lungogesso Giovanni Ventitreesimo, via Franco Andrea Bonelli, piazza Tancredi Galimberti, via Roma (tutta), via Carlo Pascal, piazza Seminario, ivi compresi i quartieri denominati Gramsci, Donatello, San Paolo ed il nucleo frazionale di San Rocco Castagnaretta.

Categoria n. 2: Centro storico dell'altopiano delimitato dalla zona comprendente piazza Torino, Lungostura John Fitzgerald Kennedy, via Caraglio, via Amedeo Rossi, via Seminario, vicolo Cattedrale, via Giuseppe Barbaroux, via Camillo Fresia, corso Guglielmo Marconi e Circonvallazione Nord (esclusa via Roma già compresa nella 1^ Categoria), nuclei frazionali di Madonna dell'Olmo e Borgo San Giuseppe come delimitati, questi ultimi, ai sensi del vigente Codice della Strada.

Categoria n. 3: Nuclei frazionali di Confreria, Madonna delle Grazie, Ronchi, Roata Rossi, San Pietro del Gallo, San Benigno, Cerialdo, Passatore, Spinetta, Roata Canale e Roata Civalleri, Bombonina, Tetti Pesio, Trucchi, Basse San Sebastiano, come delimitati ai sensi del vigente Codice della Strada.

Categoria n. 4: Tutto il territorio comunale non compreso nelle precedenti Categorie.

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E DELLE TARIFFE ORDINARIE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO

| TARIFFA STANDARD ANNUALE | Tariffa cat. 1 100% | Tariffa cat. 2 75% | Tariffa cat. 3 50% | Tariffa cat. 4 30% |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| € 50,00 | € 50,00 | € 37,50 | € 25,00 | € 15,00 |

| | TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE PERMANENTE | Coefficiente |
|----|---|--------------|
| 1 | Occupazioni ordinarie | 0,82 |
| 2 | Passi e accessi carrai | 0,42 |
| 3 | Passi carrai di accesso ai distributori di carburanti | 0,26 |
| 4 | Distributori di carburanti | 1,02 |
| 5 | Serbatoi fino a 3.000 litri | 6,56 |
| 6 | Occupazioni di soprassuolo | 0,30 |
| 7 | Edicole e chioschi | 1,44 |
| 8 | Cantieri edili e manomissioni suolo | 0,82 |
| 9 | Occupazioni di soprassuolo con cantieri edili | 0,30 |
| 10 | Dehors aperto permanente | 1,58 |
| 11 | Padiglione permanente | 1,90 |

| TARIFFA STANDARD GIORNALIERA | Tariffa cat. 1 100% | Tariffa cat. 2 75% | Tariffa cat. 3 50% | Tariffa cat. 4 30% |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| € 1,20 | € 1,20 | € 0,90 | € 0,60 | € 0,36 |

| | TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA | Coefficiente |
|---|---|--------------|
| 1 | Occupazioni ordinarie | 2,50 |
| 2 | Occupazioni di soprassuolo | 1,08 |
| 3 | Installazione di attrazioni, giochi e divertimento, spettacolo viaggiante | 0,50 |
| 4 | Traslochi | 1,66 |
| 5 | Cantieri edili e manomissioni suolo | 1,25 |
| 6 | Occupazioni di soprassuolo con cantieri edili | 0,60 |
| 7 | Dehors aperto temporaneo | 0,75 |
| 8 | Occupazione effettuata da venditori ambulanti in ambito di manifestazioni | 1,25 |

CLASSIFICAZIONE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le strade e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 categorie.
2. Di seguito sono elencate le strade od aree appartenenti alla categoria n. 5, alla quale viene applicata la tariffa STANDARD definita in € 50,00 ai sensi dell'art. 1 c. 826 della L. 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Tutte le strade non elencate si considerano appartenenti alla categoria n. 6 per la quale la tariffa è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla n. 5.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

| ASSE CENTRALE | |
|--|---|
| Piazza Torino | |
| Via Roma | |
| Piazza Tancredi Galimberti | |
| Corso Nizza | |
| Piazza Europa | |
| Corso Francia | Tratto compreso tra Corso Antonio Gramsci e incrocio Via Cesare Pavese |
| LATO GESSO | |
| Circonvallazione Nord | Tratto compreso tra Piazzale Porta Mondovì e Piazza Torino |
| Piazzale Porta Mondovì | |
| Via Porta Mondovì | Tratto compreso tra Corso Guglielmo Marconi e incrocio Via Parco della Gioventù |
| Corso Guglielmo Marconi | |
| Lungogesso Giovanni Ventitreesimo | |
| Via della Pieve | |
| Via Camillo Fresia | |
| Via Vecchia Mondovì | |
| Corso Giuseppe Garibaldi | |
| Rotatoria Giuseppe Garibaldi | |
| Viale degli Angeli | Sino area Santuario compresa |
| Via Luigi Gallo | |
| Via Pier Carlo Boggio | |
| Via Senatore Antonio Toselli | |
| Piazza Giuseppe Benedetto Cottolengo | |
| Via Emanuele Filiberto, Via dello Statuto, Via Massimo D'Azeglio | Tratto compreso tra Corso Nizza e Via Luigi Gallo |
| Corso Dante Alighieri | |
| Via Monsignore Secondo Bologna | |
| Via Monsignore Dalmazio Peano | Tratto compreso tra Corso Nizza e Via Pier Carlo Boggio |

| | |
|--|--|
| Corso Carlo Brunet | |
| Via Piave | Tratto compreso tra Corso Nizza e Via Pier Carlo Boggio |
| Corso Annibale Santorre di Santarosa | Tratto compreso tra Corso Nizza e Via Vittorio Bersezio |
| Via Antonio Stoppani, Via Luigi Negrelli | Tratto compreso tra Corso Nizza e Via Pier Carlo Boggio |
| Corso Vittorio Emanuele Secondo | |
| Piazza Pio Brunone Lanteri | |
| Via Dante Livio Bianco, Via Ettore Rosa | Tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele Secondo e fine Piazza Pio Brunone Lanteri |
| Via Don Luigi Orione | |
| Via Amedeo Avogadro, Via Angiola Minella, Via Don Giovanni Minzoni | Tratto compreso tra Corso Nizza e Via Don Luigi Orione |
| LATO STURA | |
| Discesa del Gas | |
| Circonvallazione Nord | Tratto compreso tra Piazza Torino e inizio Ponte Vecchio |
| Lungostura John Fitzgerald Kennedy | |
| Discesa Bellavista | |
| Corso Quattro Novembre | |
| Corso Monviso | |
| Corso Alcide De Gasperi | Sino incrocio con SS 20 compresa area artigianale Via degli Artigiani (sino civico 12) |
| Via Sette Assedi | Tratto compreso tra Lungostura John Fitzgerald Kennedy e Via Carlo Manfredi di Luserna |
| Largo Giovanni Audiffredi | |
| Via Saluzzo | Tratto Largo Giovanni Audiffredi |
| Via Fratelli Andrea e Mario Vaschetto | Tratto Largo Giovanni Audiffredi e da Via Busca e Lungostura John Fitzgerald Kennedy |
| Piazza Santa Croce | |
| Via Busca | Tratto Piazza Santa Croce |
| Piazza Foro Boario | |
| Piazza Seminario | |
| Via Cesare Battisti | |
| Via Caraglio | Tratto compreso tra Lungostura John Fitzgerald Kennedy e Via Santa Croce |
| Via Seminario | Tratto compreso tra Piazza Foro Boario e Via Saluzzo |
| Via Carlo Pascal | |
| Via Gustavo Ponza di San Martino | |
| Via Giuseppe Mazzini | |
| Corso Marcello Soleri | |
| Largo Edmondo De Amicis | |
| Via Caduti sul Lavoro | |
| Viadotto Marcello Soleri | Sino inizio Ponte |
| Via Carlo Emanuele Terzo | |
| Via Vittorio Amedeo Secondo | Tratto compreso tra Corso Quattro Novembre e Via Primo Maggio e tratto compreso tra Via Carlo Emanuele Terzo e Corso Nizza |
| Via Ventotto Aprile, Via Felice Cavallotti | Tratto compreso tra Corso Quattro Novembre e Via Antonio Meucci e tratto compreso tra Via Carlo Emanuele Terzo e Corso Nizza |
| Corso Dante Alighieri | |

| | |
|--|---|
| Via Sebastiano Grandis | Tratto compreso tra Via Carlo Emanuele Terzo e Corso Nizza e numero civico 38 |
| Via Silvio Pellico | |
| Piazzale della Libertà | |
| Corso Giovanni Giolitti | |
| Via Antonio Bassignano, Via Quintino Sella | Tratto compreso tra Corso Annibale Santorre di Santarosa e Via Michele Coppino |
| Via Michele Coppino | Tratto compreso tra Via Antonio Bassignano e Via Quintino Sella |
| Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto | |
| Corso Annibale Santorre di Santarosa | |
| Corso Galileo Ferraris | |
| Via Giovanni Battista Bongioanni | Tratto compreso tra Corso Galileo Ferraris e fine Piazza Secondo Reggimento Alpini |
| Piazza Secondo Reggimento Alpini | |
| Via Giacinto Castellani | Tratto compreso tra Corso Galileo Ferraris e Via Trentatreesimo Reggimento Fanteria |
| Corso Antonio Gramsci | |
| Via Tiziano Vecellio | |
| Via degli Artigiani | |
| Via Cascina Colombaro | |
| Via Adriano Olivetti | |
| SAN ROCCO CASTAGNARETTA | |
| Corso Francia | Da incrocio Via Cesare Pavese e limite Comune di Cuneo |
| Viale San Sereno | |
| Piazzale San Sereno | |
| Piazzale della Repubblica | |
| Area incrocio Corso Francia / Circonvallazione Sud | |
| BORGO SAN GIUSEPPE | |
| Via Savona | Fino a rotonda con Via Cappa |
| Area rotonda Via Savona | Confluenza Via Bisalta, Via Castelletto Stura etc.... |
| Via Bisalta | Tratto compreso tra rotonda e incrocio con Via del Borgo Gesso |
| Via Castelletto Stura | Dalla rotonda all'incrocio con Via Cherasco |
| Zona artigianale-industriale | |
| Via Genova | Sino al numero civico 122 compresa area Bottero e Glaverbel |
| Via Margarita | |
| MADONNA DELLE GRAZIE | |
| Via Castelletto Stura | Da incrocio con Via Cherasco sino a Tetto Pavan |
| MADONNA DELL'OLMO | |
| Via Torino | Da rotonda Ponte Nuovo a incrocio con Via Villafalletto |
| Via Torino | Località Torretta |
| Area incrocio Via Torino con Via Circonvallazione Nord | |
| Via della Motorizzazione | |

| | |
|------------------------------------|--|
| Via dell'Automobile Club | |
| Via Guido Martino | |
| Via Bra | Da incrocio Via Torino sino all'incrocio con Via Porta Rossa – compresa l'area artigianale di Via Fratelli Ceirano (tutta), Via Renzo Gandolfo (sino al numero civico 2) e Via Porta Rossa (sino al numero civico 1) |
| Via Valle Po | Da incrocio Via Torino sino al numero civico 151 |
| Area industriale ex Cartiera Burgo | |
| Via della Battaglia | Da incrocio Via Valle Po sino a incrocio Via Torre Allera, compresa Piazzale della Battaglia |
| CONFRERIA | |
| Via Valle Maira | Da rotonda Ponte Nuovo sino al numero civico 151 |

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E DELLE TARIFFE ORDINARIE PER LE ESPOSIZIONI/DIFFUSIONI PUBBLICITARIE

| | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| TARIFFA STANDARD ANNUALE | Tariffa cat. 5 100% | Tariffa cat. 6 50% |
| € 50,00 | € 50,00 | € 25,00 |

| | TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE PERMANENTE | Coefficiente |
|---|---|---------------------|
| 1 | Esposizione pubblicitaria ordinaria fino a 5,5 mq | 0,70 |
| 2 | Esposizione pubblicitaria ordinaria tra 6 mq e 8,5 mq | 0,90 |
| 3 | Esposizione pubblicitaria ordinaria oltre 9 mq | 1,05 |
| 4 | Esposizione pubblicitaria luminosa fino a 5,5 mq | 1,15 |
| 5 | Esposizione pubblicitaria luminosa tra 6 mq e 8,5 mq | 1,25 |
| 6 | Esposizione pubblicitaria luminosa oltre 9 mq | 1,30 |

| | | |
|--|------------------------|-----------------------|
| TARIFFA STANDARD GIORNALIERA (validità 30 giorni) | Tariffa cat. 5 100% | Tariffa cat. 6 50% |
| € 1,20 | € 1,20 | € 0,60 |

| | TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE/DIFFUSIONE TEMPORANEA | Coefficiente |
|---|---|---------------------|
| 1 | Esposizione pubblicitaria ordinaria fino a 5,5 mq | 3,33 |
| 2 | Esposizione pubblicitaria ordinaria tra 6 mq e 8,5 mq | 4,17 |
| 3 | Esposizione pubblicitaria ordinaria oltre 9 mq | 5,00 |
| 4 | Esposizione pubblicitaria luminosa fino a 5,5 mq | 5,42 |
| 5 | Esposizione pubblicitaria luminosa tra 6 mq e 8,5 mq | 5,83 |
| 6 | Esposizione pubblicitaria luminosa oltre 9 mq | 6,25 |
| 7 | Diffusione pubblicitaria in forma di volantinaggio (persona/giorno) | 2,50 |
| 8 | Diffusione pubblicitaria in forma sonora (sorgente sonora/giorno) | 25,00 |

| | TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE TRAMITE AFFISSIONE DI MANIFESTI | Coefficiente |
|---|--|---------------------|
| 1 | Manifesti misura standard cm 70x100 per 10 giorni | 3,36 |
| 2 | Manifesti misura standard cm 70x100 ogni 5 giorni aggiuntivi (frazione/i da sommare alla durata minima di 10 gg) | 1,00 |